Atti della Camera 1865

Emendamento all'articolo 1
Dopo il comma 322 è aggiunto in seguente
"322 bis. All'articolo 5, comma 1 della legge 22 dicembre 2011 , n. 214, dopo la frase "anche se esenti da imposizione fiscale" è aggiunto il seguente periodo ", ad eccezione delle provvidenze assistenziali di qualsiasi natura,"."

Relazione
L'emendamento introduce un elemento equitativo e di coerenza all'articolo che aveva delegato il Governo alla nuova regolamentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Dall'analisi letterale del periodo che l'emendamento intende precisare e modificare deriva una applicazione paradossale: le provvidenze assistenziali erogate (in applicazione ai principi dell'articolo 38 della Costituzione) sono considerate alla stregua di un reddito da lavoro (che gode di specifiche detrazioni), da pensione, da rendite finanziarie.
Da un lato lo Stato interviene per compensare situazioni di indigenza o di inabilità, dall'altro computa questi interventi all'interno dell'Indicatore della Situazione Reddituale, base per il computo dell'ISEE.
La situazione è tanto paradossale e foriera di profonde disequità da aver costretto il Ministero del Lavoro, nella sua elaborazione del nuovo regolamento che ormai prosegue da due anni, ad individuare artifizi complicati e di dubbia efficacia, per tentare di annullare l'efficacia di quella indicazione normativa. L'effetto è quello di una farraginosa regolamentazione, contraria ad ogni spirito di semplificazione amministrativa, basata su un farraginoso meccanismo di ipotetiche franchigie e detrazioni che comunque non compensano la confusa indicazione normativa iniziale.
Produce comunque effetti distorsivi a carico dei cittadini più esposti e non è certo un buon viatico per le future ipotetiche azioni di contrasto alla povertà.
Paradossalmente, a causa di quella indicazione normativa, saranno svantaggiati i nuclei familiari in cui è presente una persona con disabilità rispetto agli altri, pur a parità di reddito.

L'emendamento, quindi, sana all'origine uno dei coni d'ombra che possono vanificare l'applicazione del nuovo ISEE, evitando peraltro probabili contenziosi e inevitabili dubbi di legittimità costituzionale.